Conto corrente con la posta — Anno 89° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 30 gennaio 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1° dicembre 1947, n. 1611.

Integrazioni e modificazioni al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sulla soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste e liquidazione dei rispettivi patrimoni.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563;

Visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130, contenente norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro e per l'industria e commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Il comma 2° dell'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dai seguenti:

« Il Ministro stesso nomina altresì un Comitato di sorveglianza di tre o cinque membri, scelti fra gli appartenenti alla categoria tutelata dall'ente soppresso e fra i creditori.

Sono inoltre chiamati a far parte di ogni Comitato di sorveglianza un rappresentante del Ministero del tesoro e un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Per la sorveglianza sulla liquidazione delle soppresse Federazioni e Sindacati nazionali il Comitato potrà tuttavia essere composto dagli stessi membri che costituiscono il Comitato di sorveglianza sulla liquidazione della rispettiva Confederazione soppressa, quando il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale lo ravvisi opportuno nell'interesse della liquidazione ».

Art. 2.

Il comma 2° dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dal seguente:

« L'ammontare delle indennità di presenza dovute ai membri del Comitato di sorveglianza sono invece stabilite con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro ».

Art. 3.

Il comma 1° dell'art. 17 del citato decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dal seguente:

« Le somme riscosse a qualunque titolo dal commissario liquidatore dedotto quanto il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su parere del Comitato di sorveglianza, dichiara necessario per spese di amministrazione, devono essere depositate presso l'Istituto di

emissione o presso l'Istituto bancario di diritto pubblico che sarà di volta in volta designato dal Ministro stesso.

Art. 4.

Il comma 1° dell'art. 29 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è sostituito dal seguente:

« Entro due giorni dal deposito del rendiconto il commissario liquidatore fa iscrivere le somme residuate dopo il pagamento dei creditori in uno speciale conto presso l'Istituto bancario ove le somme stesse sono depositate, che sarà disponibile dopo il credito previsto nell'articolo seguente ».

Art. 5.

Le operazioni di liquidazione degli enti indicati all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, dovranno essere chiuse entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Se, trascorso tale termine, le operazioni di liquidazione non fossero ultimate, esse verranno affidate per ciascuno degli enti sopraindicati ad un Ufficio stralcio, cui sarà preposto con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, un funzionario dello Stato di grado non inferiore al sesto, assistito dal Comitato di sorveglianza. Il Ministro predetto può tuttavia disporre, ove lo ritenga opportuno, che la liquidazione di più enti sia affidata ad un solo Ufficio stralcio.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Ufficio stralcio seguirà, in quanto applicabili, le norme del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, su citato.

Art. 6.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a procedere allo svincolo dei fondi di garanzia costituiti ai sensi della legge 3 aprile 1926, n. 563, e successive disposizioni.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1947

DE NICOLA

De Gasperi — Fanfani — Scelba — Grassi — Pella — Del Vecchio — Togni

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 16, *foglio n.* 96. — Frasca

DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1948, n. 11.

Spostamento di alcuni termini riguardanti l'applicazione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 16 gennaio 1948:

Art. 1.

A modifica della disposizione contenuta nell'art. 51, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, la riscossione della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, iscritta a ruolo in via provvisoria, s'inizia con la rata del giugno 1948.

L'importo delle due rate del febbraio e dell'aprile 1948 è ripartito nelle quattro scadenti dal giugno al dicembre 1948.

Art. 2.

Le domande per ottenere, ai sensi dell'art. 50 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, che il pagamento della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio avvenga in quattro o sei anni, possono essere presentate agli Uffici distrettuali delle imposte dirette entro il 30 aprile 1948.

Art. 3.

Il riscatto della imposta straordinaria progressiva sul patrimonio, liquidata in via provvisoria, previsto nell'art. 53 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 ottobre 1947, n. 1131, può essere domandato entro il 15 maggio 1948, con obbligo di versare in Tesoreria, in unica soluzione, l'importo relativo entro il 31 maggio 1948.

In tal caso, compete un premio di riscatto del 3,65 per cento o dell'8,43 per cento, a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

I contribuenti, che hanno versato l'importo del riscatto dell'imposta nel termine stabilito nell'art. 53, primo comma, del decreto suddetto, hanno diritto, in sede di liquidazione definitiva dell'imposta, di ottenere che sia conteggiata a loro credito una somma corrispondente al 0,46 per cento o al 0,86 per cento dell'importo del riscatto, a seconda che si tratti di patrimoni prevalentemente mobiliari o prevalentemente immobiliari.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1948

DE NICOLA

De Gasperi — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *gennaio* 1948
Atti del Governo, registro n. 18 *foglio n.* 129. — Frasca

DECRETO 14 gennaio 1948, n. 12.

Aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa della Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la seconda applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le aliquote dei capi e dei secondi capi in carriera continuativa della Marina militare, che possono essere collocati a riposo o dispensati dal servizio, per la seconda applicazione del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, sono fissate, per ciascuna categoria e grado, come segue:

Categoria	Capi 1ª cl.	Capi 2ª cl.	Capi 3ª cl.	2º Capi	Totale
Nocchieri	25	6	18	26	75
Segnalatori	34	45	33	39	151
Cannonieri	24	25	65	46	160
S. D. T.	3	—	12	10	25
Elettricisti	25	35	1	5	66
Siluristi	3	4	1	13	21
Torpedinieri	4	1	2	4	11
Radiotelegrafisti	25	5	14	23	67
Aiutanti	1	3	7	7	18
Carpentieri	2	3	5	5	15
Meccanici	96	106	126	43	371
Infermieri	2	1	4	5	12
Furieri	35	36	9	18	98
Musicanti	3	2	10	6	21
I. E. F.	2	1	1	—	4
Portuali	1	—	2	4	7
				TOTALE GENERALE	1122

Art. 2.

Il collocamento a riposo, o la dispensa dal servizio, previsti dal presente decreto, devono essere disposti con decorrenza non posteriore al 31 gennaio 1948.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1948

DE NICOLA

FACCHINETTI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1948
Atti del Governo, registro n. 16, foglio n. 128. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1947.

Concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori dipendenti dalla manovalanza generica e dall'industria metalmeccanica ed edile dei comuni di Assisi, Gualdo Tadino, San Giustino, Umbertide, Città di Castello, Città della Pieve, Magione, Todi, Nocera Umbra, Tuoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 8 marzo 1947, relativi alla concessione del sussidio straordinario di disoccupazione ai lavoratori involontariamente disoccupati appartenenti a determinate categorie e località della provincia di Perugia;

Visto il regio decreto legislativo 20 maggio 1946, n. 373, con le modifiche previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 870, relativo all'aumento degli assegni integrativi dell'indennità di disoccupazione e dei sussidi straordinari di disoccupazione;

Considerato che anche per i lavoratori appartenenti alla manovalanza generica di Assisi, Gualdo Tadino, San Giustino, Umbertide, Città di Castello, Città della Pieve, Magione e ai dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile dei comuni di Todi, Città di Castello, Città della Pieve, Nocera Umbra, Tuoro, Magione, sussistono le condizioni per la concessione dello stesso sussidio straordinario;

Sentito il Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del predetto decreto;

Decreta:

Art. 1.

E' estesa l'applicazione dei decreti interministeriali 25 settembre 1946 e 8 marzo 1947, ai lavoratori appartenenti alla manovalanza generica di Assisi, Gualdo Tadino, San Giustino, Umbertide, Città di Castello, Città della Pieve, Magione e ai dipendenti dall'industria metalmeccanica ed edile dei comuni di Todi, Città di Castello, Città della Pieve, Nocera Umbra, Magione, Tuoro, che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro.

Art. 2.

Sono esclusi dalla concessione del sussidio:

1) coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali anche a titolo di trattamento di licenziamento o di pensione o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli Enti locali, degli Istituti di previdenza ed assistenza sociale;

2) coloro che non versino in condizioni economiche disagiate;

3) coloro che siano già assistiti dagli E.C.A. in danaro o in natura;

4) coloro che non rispondano alla chiamata di controllo del loro stato di disoccupazione;

5) coloro che trovino una nuova occupazione o che rifiutino altro collocamento;

6) coloro che siano affluiti da altre località o che, per appartenere alle più differenti attività lavorative, debbono essere indotti a ritornare alle loro occupazioni normali;

7) coloro che appartengono a categorie la cui occupazione sia saltuaria ed occasionale anche in tempo normale;

8) coloro che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli di cui all'art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949;

9) coloro che abbiano rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67 del regolamento dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui al regio decreto 7 dicembre 1924, n. 2270.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 ottobre 1947

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
FANFANI

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1947
Registro Lavoro e previdenza n. 11, foglio n. 13

(215)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1947.

Autorizzazione alla società « Compagnie riunite di assicurazioni (Metropole, Mondo, Paterna) », con sede in Torino, ad esercitare le assicurazioni contro i danni della grandine.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda con la quale la società per azioni « Compagnie riunite di assicurazioni (Metropole, Mondo, Paterna) », con sede in Torino, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami incendi e rischi accessori, infortuni, responsabilità civile, malattie, autoveicoli e furti, chiede di esercitare le assicurazioni contro i danni della grandine;

Visto lo statuto sociale;

Sentito il parere della Commissione consultiva per le assicurazioni private istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1946, n. 349;

Decreta:

La società per azioni « Compagnie riunite di assicurazioni (Metropole, Mondo, Paterna »), con sede in Torino, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni della grandine.

Roma, addì 6 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(301)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1947.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo ed ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto del 6 novembre 1924, n. 1906, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona in data 3 novembre 1947, n. 17;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Cremona è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, prestabilite con regio decreto 6 novembre 1924, n. 1906.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° gennaio 1948.

Roma, addì 31 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(296)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1947.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo ed ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 11 maggio 1922, n. 755, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo girovago ed ambulante nel distretto della Camera di commercio di Savona;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona in data 20 ottobre 1947, n. 15/142;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Savona è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago, prestabilite col regio decreto 11 maggio 1922, n. 755.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° gennaio 1948.

Roma, addì 31 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(295)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1947.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa ad aumentare le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo ed ambulante o girovago.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 27 agosto 1947, n. 1034, concernente l'aumento delle aliquote dell'imposta sul commercio temporaneo ed ambulante o girovago applicate dalle Camere di commercio, industria e agricoltura;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1911, relativo all'applicazione dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa;

Vista la deliberazione adottata dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa in data 25 novembre 1947, n. 195;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Pisa è autorizzata ad aumentare, nella misura di otto volte, le tariffe dell'imposta sugli esercenti il commercio temporaneo e girovago, prestabilite col regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1911.

Art. 2.

L'applicazione delle nuove tariffe decorre dal 1° gennaio 1948.

Roma, addì 31 dicembre 1947

p. *Il Ministro*: CAVALLI

(300)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1948.

Proroga dei termini legali e convenzionali per la chiusura, a causa di sciopero, di alcune dipendenze di aziende di credito operanti nella provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei giorni 18, 19 e 20 dicembre 1947 non hanno potuto essere aperte al pubblico, causa uno sciopero generale indetto nella provincia di Caltanissetta, le seguenti aziende di credito e dipendenze: Banco di Sicilia: dipendenze in Caltanissetta, Gela, Riesi, Villalba, Serradifalco e Sutera (Caltanissetta); Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane: dipendenze in Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Mussomeli, Butera, Sommatino, Delia, Santa Caterina Villarmosa e Vallelunga Pratameno (Caltanissetta); Banca del sud: dipendenza in Caltanissetta;

Viste le segnalazioni presentate dalle aziende di credito interessate onde ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali scaduti durante la chiusura degli sportelli;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465, la chiusura delle dipendenze delle aziende di credito appresso indicate, verificatasi a causa di sciopero, è riconosciuta come causata da eventi eccezionali e la durata della chiusura stessa resta accertata per i giorni 18, 19 e 20 dicembre 1947 per le seguenti aziende e dipendenze: Banco di Sicilia: dipendenze in Caltanissetta, Gela, Riesi, Villalba, Serradifalco e Sutera (Caltanissetta); Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le provincie siciliane: dipendenze in Caltanissetta, Gela, Mazzarino, Mussomeli, Butera, Sommatino, Delia, Santa Caterina Villarmosa e Vallelunga Pratameno (Caltanissetta); Banca del sud: dipendenza in Caltanissetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed affisso per estratto nei locali delle dipendenze riaperte a cura delle aziende di credito interessate.

Roma, addì 15 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(349)

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1948.

Proroga dei termini legali e convenzionali per la chiusura, a causa di sciopero, di alcune dipendenze di aziende di credito operanti nella provincia di Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei giorni 11 e 12 dicembre 1947 non hanno potuto essere aperte al pubblico, a causa dello sciopero generale indetto nella provincia di Roma, le seguenti aziende e dipendenze: Banca nazionale della agricoltura: dipendenze in Roma ed in Velletri (Roma); Banca nazionale del lavoro: dipendenze di Roma I e di Roma II e dipendenza di Civitavecchia (Roma); Monte dei Paschi di Siena: dipendenze in Roma ed in Tivoli (Roma); Banco di Roma: dipendenze in Roma, Albano (Roma), Frascati (Roma), Tivoli (Roma), Velletri (Roma) e Civitavecchia (Roma); Banco di Santo Spirito: tutte le dipendenze in Roma e provincia; Banca commerciale italiana: dipendenze in Roma; Credito italiano: dipendenze in Roma ed in Civitavecchia (Roma); Banco ambrosiano: dipendenze in Roma; Banca d'America e d'Italia: dipendenze in Roma; Cassa di risparmio di Civitavecchia: sede in Civitavecchia (Roma); Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane: sede in Roma;

Considerato che il giorno 11 dicembre 1947 non hanno potuto essere aperte al pubblico, per lo stesso motivo, le dipendenze in Roma del Banco di Sicilia;

Viste le segnalazioni presentate dalle aziende di credito interessate onde ottenere la proroga dei termini legali e convenzionali venuti a scadere durante la chiusura degli sportelli;

Ritenuta l'urgenza di provvedere ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 465, la chiusura delle dipendenze delle aziende di credito appresso elencate, verificatasi a causa di sciopero, è riconosciuta come causata da eventi eccezionali e la durata della chiusura stessa resta accertata:

a) per i giorni 11 e 12 dicembre 1947 per le seguenti aziende e dipendenze: Banca nazionale dell'agricoltura: dipendenze in Roma ed in Velletri (Roma); Banca nazionale del lavoro: dipendenze di Roma I e di Roma II e dipendenza di Civitavecchia (Roma); Monte dei Paschi di Siena: dipendenze in Roma ed in Tivoli (Roma); Banco di Roma: dipendenze in Roma, Albano (Roma), Frascati (Roma), Tivoli (Roma), Velletri (Roma) e Civitavecchia (Roma); Banco di Santo Spirito: tutte le dipendenze in Roma e provincia; Banca commerciale italiana: dipendenze in Roma; Credito italiano: dipendenze in Roma ed in Civitavecchia (Roma); Banco ambrosiano: dipendenze in Roma; Banca d'America e d'Italia: dipendenze in Roma; Cassa di risparmio di Civitavecchia: sede in Civitavecchia (Roma); Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane: sede in Roma;

b) per il giorno 11 dicembre 1947 per le dipendenze in Roma del Banco di Sicilia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed affisso per estratto nei locali delle dipendenze riaperte a cura delle aziende di credito interessate.

Roma, addì 15 gennaio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

(348)

ORDINANZA DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 24 dicembre 1947.

Sottoposizione al controllo sanitario delle provenienze aeree dagli aeroporti siriani e libanesi. (Ordinanza di sanità aerea n. 3-A del 1947).

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Vista la notificazione dell'Ufficio di Ginevra della Organizzazione mondiale della sanità in data 22 corrente circa l'esistenza di casi di colera in Siria;

Vista la Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea di Washington del 1944, cui è stata data piena ed intera esecuzione in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 28 febbraio 1947, n. 806;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Veduto il regolamento per la polizia sanitaria della aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, n. 1045;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale del 31 luglio 1945, n. 446;

Considerato che la accertata esistenza di focolai di colera in Siria costituisce notevole pericolo per la difesa profilattica del Paese;

Ordina:

Art. 1.

Le provenienze dagli aeroporti siriani e libanesi sono sottoposte alle misure contro il colera prescritte dal regolamento per la polizia sanitaria dell'aeronavigazione, approvato con regio decreto 2 maggio 1940, numero 1045.

Art. 2.

In base alla facoltà prevista nell'art. 24 della Convenzione sanitaria internazionale per la navigazione aerea di Washington del 1944, a datare dal giorno 31 corrente mese gli aerei provenienti dalla Siria e dal Libano potranno atterrare soltanto nell'aeroporto sanitario di Ciampino (Roma). Sarà consentito l'atterraggio in altri aeroporti nazionali (o ammaraggio in idroscali) ad aerei provenienti dalla Siria e dal Libano per causa di forza maggiore oppure per servizio esclusivamente di transito, alla condizione che non eseguano altre operazioni se non di rifornimenti o riparazioni e che passeggeri ed equipaggi, durante la sosta, non oltrepassino i limiti dell'aeroporto ed osservino le norme profilattiche prescritte dalla competente autorità sanitaria.

Art. 3.

In base alla facoltà prevista nell'art. 26, lettere *a* e *b* della citata Convenzione, i passeggeri provenienti dalla Siria e dal Libano con destinazione in Italia, che non risultino vaccinati contro il colera, ai sensi dell'articolo 32 della Convenzione stessa, saranno sottoposti alla osservazione sanitaria per 120 ore computate dalla partenza dalla Siria e dal Libano, se trattisi di aereo indenne, e dall'arrivo se trattisi di aereo infetto; durante tale periodo, sarà provveduto all'espletamento di accertamenti batteriologici intesi ad identificare eventuali portatori sani del bacillo del colera. I passeggeri vaccinati saranno invece trattenuti in osservazione soltanto il tempo indispensabile per l'espletamento degli accertamenti per la ricerca dei portatori sani.

Art. 4.

I passeggeri in transito che dovessero pernottare dovranno prendere alloggio nell'albergo che sarà indicato dall'Ufficio sanitario dell'aeroporto.

Art. 5.

E' vietata l'importazione dalla Siria e dal Libano per via aerea di stracci o di alimenti freschi come pesci, molluschi, frutta, ortaggi, legumi e verdure; i quantitativi di tali merci esistenti a bordo degli aerei provenienti dalla Siria e dal Libano non potranno essere sbarcati oppure saranno distrutti con l'osservanza delle cautele profilattiche prescritte, caso per caso, dall'Ufficio sanitario dell'aeroporto. Gli involucri esterni dell'imballaggio delle merci sbarcati da aerei, anche se in-

denni, provenienti dalla Siria e dal Libano saranno sottoposti a disinfezione con le modalità prescritte dall'Ufficio sanitario suddetto.

Art. 6.

I Prefetti e gli Uffici provinciali della sanità pubblica competenti, a mezzo degli Uffici sanitari di aeroporto con il concorso dei Comandi e delle Direzioni di aeroporto dello Stato, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 dicembre 1947

L'Alto Commissario: PERROTTI

(387)

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 maggio 1947, n. 495, concernente disposizioni per il contratto di mezzadria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 giugno 1947, n. 141, all'art. 3, linea terza, ove è detto: « .. siano piccoli proprietari *e* siano stati gravemente danneggiati dalla guerra .. » ecc., si deve leggere: « . siano piccoli proprietari *o* siano stati gravemente danneggiati dalla guerra ... » ecc.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Taranto a contrarre un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Per l'integrazione del bilancio 1946, il comune di Taranto è autorizzato col sottoindicato decreto interministeriale, a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente autorizzati, il seguente mutuo:

decreto interministeriale n. 2549 del 7 novembre 1947, importo L. 6.289.800.

(366)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Finale Ligure ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 18 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 139, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Finale Ligure (Savona) di un mutuo di L. 2.815.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(324)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canicattini Bagni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 4 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 138, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canicattini Bagni (Siracusa), di un mutuo di L. 548.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(325)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 6 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 136, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Canosa di Puglia (Bari), di un mutuo di L. 941.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(359)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 6 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 151, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Ruvo di Puglia (Bari), di un mutuo di L. 723.000 con uno degli istituti allo uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(360)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Palo del Colle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 14 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1948, registro n 22 Interno, foglio n. 150, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Palo del Colle (Bari), di un mutuo di L. 1.280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(361)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Minervino Murge ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 7 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 137, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Minervino Murge (Bari), di un mutuo di L. 4.480.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(362)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Angri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 142, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Angri (Salerno), di un mutuo di L. 1.280.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(363)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capua ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1948, registro n. 22 Interno, foglio n. 148, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capua (Caserta), di un mutuo di L. 3.720.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(364)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(1a *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	394063	17,50	Giovannini *Marianna Giuseppa* di *Battista*, moglie di *Giovannini Tomaso-Domenico*, dom. a Cuneo, vincolata.	Giovannini *Giuseppina Marianna* di *Gio Battista*, moglie di *Giovannini* o *Gioannini Domenico*, dom. a Cuneo, vincolata.
Id.	369037	35 —	Giovannini *Giuseppina* di *Battista*, moglie di *Giovannini* Domenico, dom. a Cuneo.	Giovannini *Giuseppina Marianna* di *Gio-Battista*, moglie di *Giovannini* o *Gioannini* Domenico, dom. a Cuneo.
Id.	633260	105 —	*Amati De Jorio* Adele fu Luigi, nubile, dom. a Potenza.	*Jorio* Adele, ecc., come contro.
Id.	298603	175 —	Pietra *Galeazzo* fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Musso Angiolina, ved. Pietra, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Pietra *Antonio-Giuseppe Maurizio Galeazzo* fu Ferdinando, ecc., come contro.
Id.	321404	175 —	Pietra *Galeazzo* fu Ferdinando, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Pietra *Antonio Giuseppe Maurizio Galeazzo* fu Ferdinando, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	755635	700 —	Congregazione di carità di Verderio Inferiore (Como), con usufrutto a Sottocoruola *Ildebrando* fu Giuseppe, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Sottocoruola *Luigi Ildebrando* fu Giuseppe, dom. a Milano.
Id.	811598	70 —	*Masiello* Laura di Giovanni, nubile, dom. a Frasso Telesino (Benevento).	*Mosiello* Laura di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	814787	105 —	*Masiello* Maria, ecc., come sopra.	*Mosiello* Maria, ecc., come sopra.
Id.	332840	532 —	Laurenti *Maria* Carlo e Vincenzo di Achille, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, e prole nascitura dal detto Laurenti Achille fu Carlo.	Laurenti *Carolina* Carlo e Vincenzo di Achille, ecc., come contro.
Id.	794844	2.100 —	Maggioli *Erminia* fu Giuseppe, moglie di *Boccassi Giovanni*, dom. in Alessandria, con vincolo dotale.	Maggioli *Maria Teresa Erminia* fu Giuseppe, moglie di *Bocasso* o *Boccasso* o *Boccassi Giovanni Benedetto*, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	216198	728 —	Malara *Vincenzo* fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre d'Andria Maria fu Achille, ved. Malara, dom. a Vietri sul Mare (Salerno).	Malara *Vincenza* fu Alfredo, ecc., come contro.
Id.	512198	1.400 —	Borio Lorenzo Enrico fu Pietro, interdetto sotto la tutela di Pessatti Lorenzo fu Clemente, dom. ad Ivrea, con usufrutto a Grossi *Ermellina* detta Caterina fu Ettore, ved. in prime nozze di Ferrero Ignazio ed in seconde nozze di Borio Pietro, dom. a Ivrea.	Come contro, con usufrutto a Grossi *Catterina Anna Celestina Ermellina Maria* fu Ettore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	854263	700 —	Borio Lorenzo Enrico, ecc., come sopra, con usufrutto, come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	66085	175 —	Mandalino *Teresa Emma* fu Francesco, moglie di Tango Felice di Michele, dom. a Mantova.	Mandalino *Emma Teresa* fu Francesco ecc., come contro.
Rendita 5 %	119382	540 —	Orfanotrofio femminile di Milano, con usufrutto a Terruzzi *Antonio* fu Luigi, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Terruzzi *Giuseppe Antonio*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	73187	5.160 —	Schiaffino Giuseppe fu Francesco, dom. a Genova.	Schiaffino Giuseppe fu Francesco, *inabilitato sotto la curatela di Callegari Ernesto fu Giovanni*, dom. a Genova.
Id.	53629	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	53630	1.500 —	Come sopra.	Schiaffino Giuseppe fu Francesco, *inabilitato sotto la curatela di Marchetti Adolfo fu Luigi*, dom. a Genova.
Id.	120045	20.000 —	Barra Angela Maria di Augusto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a Barra Augusto fu *Paolo*, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a Barra Augusto fu *Luca Paolo*, dom. a Napoli.
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	4817	Cap. nom. 24.000 —	Strobino Eugenia fu Eugenio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Angiolini Giulia fu *Agostino*, ved. di Strobino Eugenio.	Come contro, con usufrutto a favore di Angiolini Giulia fu *Augusto*, ved. di Strobini Eugenio.
B. T. N. 4 % (1943) Serie H	514	5.000 —	Baruffaldi *Luisa* fu Felice, dom. a Voghera (Pavia).	Baruffaldi *Luigia*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	310552	108,50	Scoppetta Ida fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa, ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi*, ved. di Scoppetta Andrea.	Come contro, con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro.
Id.	336397	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id	382409	35 —	Scoppetta Ida fu Andrea, nubile, dom. ad Amalfi (Salerno), con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto, come sopra.
Id.	432611	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	862169	1.802,50	Della Beffa Teresa fu Francesco, vedova Saroldi Carlo, dom. a Rivoli (Torino), con usufrutto a Fossati *Rosa* fu Gaetano, nubile, dom. a Stazzano (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Fossati *Maria Rosa*, ecc. come contro.
Id.	301278	70 —	Verretto Perussano *Battista* fu Vincenzo, domiciliato a Tenda (Cuneo).	Verretto Perussano *Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	476006	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	737959	350 —	Verretto Battista fu Vincenzo, dom. a Castellamonte (Torino).	Come sopra, dom. a Castellamonte (Torino).
Id.	316478	105 —	Rennella Sabato fu Cosimo, dom. in Secondigliano (Napoli).	Rennella Sabato fu Cosimo, *minore rappresentato dal pro-tutore Merenda Vincenzo*, dom. in Secondigliano (Napoli).
P. R. 3,50 % (1934)	407717	3.430 —	Bosio Teresa fu *Domenico Emilio*, minore sotto la tutela di Bosio Eugenio, dom. a Villanova d'Asti (Alessandria).	Bosio Teresa fu *Emilio*, ecc., come contro.
Id.	191768	315 —	Mariani *Elodia* di Alfredo, moglie di Accettella Luigi, dom. a S. Maria Capua Vetere (Caserta), con vincolo dotale.	Mariani *Maria Elodia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	814786	70 —	*Masiello* Letizia di Giovanni, nubile, dom. a Frasso Telesino (Benevento).	*Mosiello* Letizia, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 gennaio 1948

Il direttore generale: De Liguoro

(288)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 23 gennaio 1948 - N. 15

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,9386	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	78 —
Id. 3,50 % 1902	67,70
Id. 3 % lordo	51,50
Id. 5 % 1935	85,875
Redimibile 3,50 % 1934	68,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	67,65
Id. 5 % 1936	86 —
Id. 5 % (Ricostruzione)	77,60
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,90
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,425
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,175
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,10
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,25
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,30
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,60
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,125
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,275
Id. 5 % convertiti 1951	98,50

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ratifica del provvedimento adottato dal Prefetto di Genova, relativo alla nomina del commissario della Cooperativa edile « Aldo Castaldi », con sede in Recco.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 gennaio 1948, è stato ratificato il provvedimento adottato dal Prefetto di Genova, relativo alla nomina del dott. Gerardo Moschetti a commissario della Cooperativa edile « Aldo Castaldi », con sede in Recco.

(382)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Russo Giuliano, nato a S. Cosmo e Damiano di Castelforte il 7 settembre 1908, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Napoli nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(384)

Il dott. Alfredo Crescenzo fu Vincenzo, nato a La Spezia il 13 agosto 1910, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Napoli nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(385)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ancona.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 8 e 9 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 34 e 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Ancona in data 12 agosto 1947, n. 23273, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Ancona, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Ermanno Colucci, vice prefetto;

Componenti:

dott. Mario Frongia, medico provinciale;

prof. dott. Alessandro Alessandrini, titolare della cattedra di igiene dell'Università di Bologna;

prof. dott. Giulio Sotgiu, titolare della cattedra di patologia medica dell'Università di Bologna;

dott. Carlo Alberto Gamberini, ufficiale sanitario;

Segretario:

dott. Nicola Schirinzi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 7 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(327)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la proposta del Comitato amministrativo della Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma in data 30 luglio 1947;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella *G*, annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 46, 2° comma, del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale Ufficio concorsi - la domanda su carta da bollo da L. 32, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti appresso indicati, dei titoli e delle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero, o che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare entro tale termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, salvo a presentare tutti i documenti prescritti, i titoli e le pubblicazioni, entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

La domanda deve contenere il cognome, nome e paternità del concorrente e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, se il candidato abbia prestato servizio militare o, in caso negativo, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24. I candidati che rivestano la qualità di ufficiali produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai *prigionieri*, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata col regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili internati o deportati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

7) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo;

9) dichiarazione in carta semplice, con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

10) esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

11) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

12) titoli e pubblicazioni.

Le pubblicazioni possono essere inviate separatamente dalle domande e dai documenti e titoli, allegandovi l'elenco di esse, in duplice esemplare, e indicando sui pacchi che le contengono il cognome e nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Devono essere presentate, possibilmente, in sei esemplari. Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via di eccezione, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione di sperimentazione agraria.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7 del precedente articolo, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco o dal comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Il candidato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente articolo; deve presentare, invece, un certificato dell'autorità dalla quale dipende, in carta da bollo da L. 24, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente articolo, un certificato del comandante del Corpo dal quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 6).

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito di fare riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 45, 3° comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 1, *foglio n.* 400. — MARRA

(373)

Concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo A) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria per la direzione della Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, recante provvedimenti per le Stazioni sperimentali agrarie, convertito con modificazioni nella legge 5 giugno 1930, n. 951;

Visto il regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, sulla riorganizzazione dei servizi e la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Vista la proposta del Comitato amministrativo della Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano in data 24 luglio 1947, n. 779,5/10;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a un posto di direttore straordinario (grado 7°, gruppo *A*) nel ruolo del personale tecnico superiore degli Istituti di sperimentazione agraria, di cui alla tabella *G*, annessa al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 2.

Il vincitore del concorso sarà preposto alla direzione della Stazione sperimentale di viticoltura ed enologia di Conegliano con la qualifica di direttore straordinario, e potrà essere promosso ordinario al termine del terzo anno solare di effettivo ed ininterrotto servizio, in base a giudizio sulla sua operosità scientifica, reso da una Commissione composta nel modo stabilito dall'art. 46, 2° comma, del precitato regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

Art. 3.

Coloro che intendono partecipare al concorso devono far pervenire a questo Ministero - Direzione generale degli affari generali, dei servizi ispettivi, del coordinamento legislativo e del personale Ufficio concorsi - la domanda su carta da bollo da L. 32, debitamente sottoscritta e corredata dei documenti appresso indicati, dei titoli e delle pubblicazioni, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie o all'estero, o che dimostrino di essere chiamati alle armi, potranno presentare entro tale termine, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, salvo a presentare tutti i documenti prescritti, i titoli e le pubblicazioni, entro i trenta giorni successivi.

Art. 4.

La domanda deve contenere il cognome, nome e paternità del concorrente e il preciso indirizzo al quale inviare le occorrenti comunicazioni, nonchè l'elencazione dei documenti allegati.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine e legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato, o dal pretore competente per territorio;

2) certificato di cittadinanza italiana e di godimento dei diritti politici, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, ai fini del presente decreto, coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risieda da un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza inferiore ad un anno, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

4) certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 60, da rilasciarsi dal segretario della procura del tribunale e legalizzato dal procuratore;

5) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica. Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

La firma del medico provinciale dovrà essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalle superiori autorità militari e quella dell'ufficiale sanitario dal sindaco, la cui firma dovrà a sua volta essere legalizzata dal prefetto.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria rientri l'invalidità — produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 14, n 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15. L'Amministrazione potrà, eventualmente, sottoporre i candidati alla visita di un medico di sua fiducia;

6) copia del foglio matricolare o foglio di congedo illimitato, se il candidato abbia prestato servizio militare o, in

caso negativo, certificato di esito di leva, su carta da bollo da L. 24. I candidati che rivestano la qualità di ufficiali produrranno copia dello stato di servizio militare regolarizzata con marche da bollo da L. 40 sul primo foglio e da L. 32 sugli intercalari.

Per comprovare la qualità di combattente dovrà essere presentata, oltre alla predetta copia del foglio matricolare o dello stato di servizio militare, annotata delle benemerenze di guerra, anche la prescritta dichiarazione integrativa per i servizi prestati in zona di operazioni e quella per il tempo trascorso in prigionia. I civili internati in Africa o altrove, assimilati ai prigionieri, produrranno i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valore militare e di croce di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e di legionario fiumano, e le altre attestazioni di merito di guerra, devono essere provate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

La qualifica di partigiano combattente deve essere comprovata col regolare documento rilasciato dalle Commissioni competenti, nei modi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

I civili internati o deportati dai fascisti o dai tedeschi dimostreranno la loro qualifica con apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza, giusta il disposto dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I candidati mutilati e invalidi di guerra o per la lotta di liberazione — in qualunque categoria di invalidità rientrino — dovranno provare la loro qualità con l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, ovvero del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure presentando una dichiarazione di invalidità, su carta da bollo da L. 24, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli dei mutilati e invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato su carta da bollo da L. 24, rilasciato dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra e legalizzato dal prefetto, gli altri con il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, al nome del padre del candidato, ovvero con un certificato, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, su conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, e legalizzato dal prefetto;

7) stato di famiglia, su carta da bollo da L. 24, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto. Questo documento dovrà essere presentato soltanto dai coniugati, con o senza prole, e dai vedovi con prole;

8) fotografia recente del candidato, con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio — la firma dei quali dovrà a sua volta essere legalizzata — e con la prescritta marca da bollo;

9) dichiarazione in carta semplice, con la quale il concorrente, sotto la sua personale responsabilità, attesti la propria posizione nei confronti delle disposizioni sull'epurazione;

10) esposizione in carta semplice, in sei copie, dell'operosità scientifica ed eventualmente didattica del candidato;

11) elenco in carta semplice, in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che si presentano per il concorso;

12) titoli e pubblicazioni.

Le pubblicazioni possono essere inviate separatamente dalle domande e dai documenti e titoli, allegandovi l'elenco di esse, in duplice esemplare, e indicando sui pacchi che le contengono il cognome e nome del candidato e il concorso a cui si riferiscono.

Devono essere presentate, possibilmente, in sei esemplari. Non si accettano che lavori pubblicati e, solo in via di eccezione, i candidati sono autorizzati a presentare, in luogo di pubblicazioni, e limitatamente a un solo lavoro, bozze di stampa o copie dattiloscritte, purchè redatte nella definitiva stesura, pronta per la stampa. Di detto lavoro dovranno essere prodotte sei copie, delle quali una resta acquisita agli atti del Ministero.

Fra i titoli saranno tenuti in particolare conto quelli che attestino nel concorrente l'attitudine e la preparazione agli studi e alle ricerche nei campi particolari dei quali si occupa la suddetta Stazione di sperimentazione agraria.

Art. 5.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 7 del precedente articolo, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per i certificati rilasciati dal sindaco o dal comune di Roma, o da altre autorità amministrative residenti in questo Comune, o dal segretario della Procura di Roma, non occorrono le legalizzazioni delle firme.

Il candidato che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del precedente articolo; deve presentare, invece, un certificato dell'autorità dalla quale dipende, in carta da bollo da L. 24, attestante che egli trovasi in attività di servizio.

I candidati non impiegati civili di ruolo che si trovino sotto le armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 2), 4), 5) e 6) del precedente articolo, un certificato del comandante del Corpo dal quale dipendono, comprovante la loro buona condotta e l'idoneità fisica a ricoprire il posto cui aspirano. Per godere dei benefici connessi alla qualifica di combattente dovranno, però, produrre regolarmente i documenti indicati al precitato n. 6).

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire le domande e i prescritti documenti oltre il termine stabilito dal precedente art. 3, anche se le domande e i documenti stessi siano stati presentati in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, nè saranno accettate, dopo il medesimo termine, pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento.

Non è consentito di fare riferimento a documenti o pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 7.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e ai documenti presentati da ciascun candidato, da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 45, 3° comma, del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489.

A parità di merito saranno osservate le norme del regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 ottobre 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 2, foglio n. 4. — MARRA

(374)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova (gruppo A, grado 11°) nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa - Aeronautica, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA DIFESA AERONAUTICA

Visto il decreto Ministeriale 15 marzo 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1947, con il quale è stato bandito un concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa Aeronautica (gruppo A, grado 11°), riservato ai reduci;

Visto il decreto Ministeriale 9 giugno 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 26 giugno 1947, con il quale il termine utile (14 giugno 1947) per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso è stato prorogato al 14 luglio 1947;

Visto il decreto Ministeriale 18 settembre 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251, del 31 ottobre 1947, con il quale è stato riaperto il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso a tutto il 30 dicembre 1947;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso;

Decreta:

Il termine (30 dicembre 1947) per la presentazione delle domande per il concorso per esami a cinque posti di vice segretario in prova — riservato ai reduci — nel ruolo del personale civile del Ministero della difesa Aeronautica (gruppo *A*, grado 11°), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 aprile 1947, n. 87, è prorogato al 20 febbraio 1948.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1947

Il Ministro: FACCHINETTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1948
Registro Aeronautica n. 7, foglio n. 89

(392)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Aumento dei numero dei posti e proroga del concorso di alunno d'ordine in prova (gruppo C) nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, riservato ai reduci, indetto con decreto Ministeriale 25 agosto 1947.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 25 agosto 1947, n. 14165/203, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre stesso anno, al registro n. 5, foglio n. 210, con il quale fu indetto un concorso per esami, riservato ai reduci, allo scopo di ricoprire sei dei dodici posti di alunno d'ordine in prova, appositamente accantonati in conformità delle vigenti disposizioni di legge, nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Ritenuta la opportunità di riunire in un solo concorso tutti i dodici posti come sopra disponibili per i reduci;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso riservato fra reduci con decreto Ministeriale n. 14165/203 del 25 agosto 1947, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 279 del 4 dicembre 1947, per ricoprire alcune vacanze di alunno d'ordine in prova verificatesi nel ruolo del personale d'ordine e di assistenza (gruppo *C*) dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è elevato da sei a dodici.

Art. 2.

La scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso, nonchè dei relativi documenti di rito, già prevista in novanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* sopra indicata, è prorogata di trenta giorni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 gennaio 1948

Il Ministro: CORBELLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1948
Registro Bilancio trasporti n. 6, foglio n. 107

(393)

PREFETTURA DI COSENZA

Nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Rossano

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di ufficiale sanitario della provincia, compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale la graduatoria stessa è stata approvata;

Viste le sedi per le quali ciascun concorrente ha inteso di concorrere, indicata in ordine di preferenza;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A datare dal 1° gennaio 1948, il dott. Berlingieri Pasquale è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento per un biennio, nel comune di Rossano.

E' fatto obbligo al predetto dott. Berlingieri, risultato vincitore del concorso, di assumere servizio entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di partecipazione della nomina.

Al predetto ufficiale sanitario verrà corrisposto il trattamento economico: stipendio L. 10.000 suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo.

Allo stipendio indicato vengono applicati i miglioramenti economici di cui alle varie disposizioni in vigore.

Cosenza, addì 26 dicembre 1947

Il Prefetto

(172)

Nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Castrovillari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di ufficiale sanitario della provincia, compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale la graduatoria stessa è stata approvata;

Viste le sedi per le quali ciascun concorrente ha inteso di concorrere, indicata in ordine di preferenza;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A datare dal 1° gennaio 1948, il dott. D'Atri Vincenzo è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento per un biennio, nel comune di Castrovillari.

E' fatto obbligo al predetto dott. D'Atri, risultato vincitore del concorso, di assumere servizio entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di partecipazione della nomina.

Al predetto ufficiale sanitario verrà corrisposto il trattamento economico: stipendio L. 7000 suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo.

Allo stipendio indicato vengono applicati i miglioramenti economici di cui alle varie disposizioni in vigore.

Cosenza, addì 26 dicembre 1947

Il Prefetto

(168)

Nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Cetraro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di ufficiale sanitario della provincia, compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale la graduatoria stessa è stata approvata;

Viste le sedi per le quali ciascun concorrente ha inteso di concorrere, indicata in ordine di preferenza;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A datare dal 1° gennaio 1948, il dott. Del Trono Riccardo è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento per un biennio, nel comune di Cetraro.

E' fatto obbligo al predetto dott. Del Trono, risultato vincitore del concorso, di assumere servizio entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di partecipazione della nomina.

Al predetto ufficiale sanitario verrà corrisposto il trattamento economico: stipendio L. 6000 suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo.

Allo stipendio indicato vengono applicati i miglioramenti economici di cui alle varie disposizioni in vigore.

Cosenza, addì 26 dicembre 1947

Il Prefetto

(169)

Nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Belvedere Marittimo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di ufficiale sanitario della provincia, compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale la graduatoria stessa è stata approvata;

Viste le sedi per le quali ciascun concorrente ha inteso di concorrere, indicata in ordine di preferenza;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A datare dal 1° gennaio 1948, il dott. De Caro Massimino è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento per un biennio, nel comune di Belvedere Marittimo.

E' fatto obbligo al predetto dott. De Caro, risultato vincitore del concorso, di assumere servizio entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di partecipazione della nomina.

Al predetto ufficiale sanitario verrà corrisposto il trattamento economico: stipendio L. 6000 suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo.

Allo stipendio indicato vengono applicati i miglioramenti economici di cui alle varie disposizioni in vigore.

Cosenza, addì 26 dicembre 1947

Il Prefetto

(170)

Nomina dell'ufficiale sanitario del comune di Cariati

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti vacanti di ufficiale sanitario della provincia, compilata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1947;

Visto il proprio decreto di pari numero e data, con il quale la graduatoria stessa è stata approvata;

Viste le sedi per le quali ciascun concorrente ha inteso di concorrere, indicata in ordine di preferenza;

Visto l'art. 24 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A datare dal 1° gennaio 1948, il dott. Passavanti Domenico è nominato ufficiale sanitario, in via di esperimento per un biennio, nel comune di Cariati.

E' fatto obbligo al predetto dott. Passavanti, risultato vincitore del concorso, di assumere servizio entro il termine massimo di giorni quindici dalla data di partecipazione della nomina.

Al predetto ufficiale sanitario verrà corrisposto il trattamento economico: stipendio L. 5000 suscettibili di cinque aumenti quadriennali del decimo.

Allo stipendio indicato vengono applicati i miglioramenti economici di cui alle varie disposizioni in vigore.

Cosenza, addì 26 dicembre 1947

Il Prefetto

(171)

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso ai posti vacanti di ufficiale sanitario della Provincia, nominata con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1947 (*Gazzetta Ufficiale* n. 245);

Vista la graduatoria dei concorrenti compilata dalla stessa Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni compiute;

Visto l'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria, compilata dalla Commissione giudicatrice di cui in narrativa:

1. Berlingieri Pasquale	punti	180
2. D'Atri Vincenzo	»	169
3. Del Trono Riccardo	»	159,5
4. Longo Benedetto	»	143
5. Policicchio Antonio	»	133,5
6. Coppa Giuseppe	»	126
7. De Caro Massimino	»	123,5
8. Sarno Domenico	»	122
9. Cascini Francesco	»	120,5
10. Longobucco Salvato	»	119,5
11. Voce Francesco	»	117,5
12. Passavanti Domenico	»	108
13. De Paula Ugo	»	106,5

Cosenza, addì 26 dicembre 1947

Il Prefetto

(394)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.